



# **PROVINCIA DI BENEVENTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Seduta del 5 luglio 2010**

**Oggetto: AMATO ELISABETTA/PROVINCIA BENEVENTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.SENTENZA TRIBUNALE LAVORO DI BENEVENTO E TAR CAMPANIA.**

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale **Prot. gen. n. 7374 del 28/06/2010** - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

***Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE***

**e dai seguenti Consiglieri:**

<b>1) MATURO Giuseppe Maria</b>	<b>Presidente del Consiglio Provinciale</b>		
<b>2) BETTINI</b>	Aurelio	<b>14) LOMBARDI</b>	Nino
<b>3) CAPASSO</b>	Gennaro	<b>15) LOMBARDI</b>	Renato
<b>4) CAPOBLANCO</b>	Angelo	<b>16) MADDALENA</b>	Michele
<b>5) CAPOCEFALO</b>	Spartico	<b>17) MAROTTA</b>	Mario
<b>6) CATAUDO</b>	Alfredo	<b>18) MAZZONI</b>	Erminia
<b>7) COCCA</b>	Francesco	<b>19) MOLINARO</b>	Dante
<b>8) DAMIANO</b>	Francesco	<b>20) PETRIELLA</b>	Carlo
<b>9) DEL VECCHIO</b>	Remo	<b>21) RICCI</b>	Claudio
<b>10) DI SOMMA</b>	Catello	<b>22) RICCIARDI</b>	Luca
<b>11) IADANZA</b>	Pietro	<b>23) RUBANO</b>	Lucio
<b>12) IZZO</b>	Cosimo	<b>24) VISCONTI</b>	Paolo
<b>13) LAMPARELLI</b>	Giuseppe		

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 4-6-16-18

E' presente la Giunta al completo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola all'Assessore Bozzi il quale comunica il ritiro dell'argomento in oggetto dall'ordine del giorno. Riferisce, infatti, che con determina del Commissario ad acta del 29.06.2010 prot.nr.4/2010, adottata in esecuzione della sentenza del TAR Campania Sez.V n.306/2010, con la quale la sig.ra Amato Elisabetta ha proposto ricorso per ottenere l'adempimento dell'obbligo della Provincia di Benevento, scaturente dal giudicato formatosi sulla sentenza n.1631/03 resa dal Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del Lavoro con la quale la predetta amministrazione veniva condannata al pagamento in favore dell'istante della somma dovuta, si è proceduto al riconoscimento ed al pagamento del debito. Il Consiglio, pertanto, dovrà procedere alla semplice presa d'atto della determina del Commissario ad acta, sopra citata, senza eseguire votazione.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta, così come risulta iscritta all'ordine del giorno, munita dei pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del T.U. 267/2000, dai Dirigenti dei Settori competenti, unitamente al parere della IV Commissione Consiliare( All. 1);

Vista la determinazione del Commissario ad acta prot.nr.4/2010 del 29/06/2010 ( All.2)

## **PRENDE ATTO**

Della determinazione del Commissario ad acta nr.4/2010 del 29/06/2010 con la quale si è proceduto a riconoscere, ai sensi della lett.a) comma 1, dell'art.194 del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Campania- Sez.V- nr. 306/2010 per complessive € 36.382,39 di cui € 29.831,39 quale quota capitale ed € 6.551,00 per interessi legali, a favore della sig.ra Amato Elisabetta.

Del ritiro, per l'effetto dell'adozione della surriportata determinazione commissariale, dell'argomento di cui in oggetto, dall'ordine del giorno.

Il tutto come da resoconto stenografico ( All.3).

---

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

N. 548

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

22 LUG. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 LUG. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 18 AGO. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patricia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 2 AGO. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 18 AGO. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patricia TARANTO)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE ALL. ORG. PERS. \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE GESTIONE RORAL \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE POLITICHE LAVORO \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



1

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: AMATO ELISABETTA / PROVINCIA BENEVENTO  
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIB. CIVICO BENEVENTO  
e TAR CAMPANIA.

L'ESTENSORE \_\_\_\_\_ L'ASSESSORE \_\_\_\_\_ IL CAPO UFFICIO \_\_\_\_\_

ISCRITTA AL N. 18  
 DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_

Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 41 del 5 LUG 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
<p><b>IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE</b></p> <p>di € <u>36.382,38</u></p> <p>Cap. <u>3833 - COD. INT. 1.01.09.08</u></p> <p>Progr. n. <u>128/10</u></p> <p>Esercizio finanziario 201<u>0</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE            FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO  <u>Grestina</u></p>	<p><b>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</b>            Art. 30 del Regolamento di contabilità</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>del _____</p> <p>Esercizio finanziario 201_</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'</p> <p>_____</p>

## **Premesso**

**Che** la sig.ra Amato Elisabetta nata a Benevento, il 6//4/1961, in data 26/5/98, veniva avviata c/o il Comune di Benevento dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, dipendente dal Ministero del Lavoro, con la qualifica di bidella e, successivamente, in data 1/8/1998 assunta dal predetto Comune;

**Che** con decreto nr.151 del 24/11/1998, a seguito di ricorso, il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro disponeva l'annullamento dell'avviamento a selezione della sig.ra Amato Elisabetta c/o il Comune di Benevento;

**Che** a seguito di ricorso avverso tale annullamento, notificato il 5/11/02 a questo Ente, la ricorrente vedeva accolto il ricorso dal Tribunale di Benevento con sentenza nr.1631/03, per la reintegrazione nella posizione lavorativa in precedenza occupata, nonostante il successivo ricorso in appello da parte del Comune di Benevento;

**Che**, con atto notificata il 3/9/2009 il TAR Campania sezione V comunicava ricorso per ottemperanza alla sentenza del tribunale lavoro di Benevento N. 1631/03 citata, depositata dalla signora Amato Elisabetta; in tale giudizio questa amministrazione si costituiva depositando memoria difensiva all'udienza del 5/11/2009;

**Che** il TAR Campania sezione V con sentenza nr.306/2010 stabiliva il termine per la esecuzione della sentenza nr.1631/03 del 15/4/2003, predetta, nominando commissario ad acta in caso di inottemperanza protratta;

**Considerato** che i fatti oggetto dei giudizi di cui innanzi risalgono ad un periodo- anno 1998- in cui le attività dei Servizi per l'Impiego (oggi Centri per l'Impiego) ricadevano nella gestione del Ministero del Lavoro, tanto che il ricorso originario della sig.ra Amato Elisabetta fu proposto avverso il decreto nr.151 del 24/11/1998 della Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento;

**Considerato** che le funzioni di competenza del Ministero del Lavoro all'epoca sono state trasferite agli Enti Locali, a partire dal 25/11/1999, data di pubblicazione del D.P.C.M. del 5/8/1999 che all'art.1 così recita: art.1 – "risorse umane"

1.E' trasferito alla Regione Campania, e direttamente alle singole province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come indicato nelle tabelle A e B;

**Visto**, altresì, il D.Lgs.nr.469 del 23/12/97 " Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della Legge 15 marzo 1997, n.59", che, in particolare all'art. 4 e successivi, così recita:

"Art. 4- Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'Impiego".

"1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997 n.59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

Omissis

**Considerato** che si rende necessario procedere al riconoscimento dell'importo afferente il titolo esecutivo sopradescritto quale debito fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, per un importo pari ad € 29.831,39 quale quota capitale, più € 6.551,00 interessi legali, per un totale di € 36.382,39, che vedono escluse le spese di giudizio, previste dalla sentenza 1631/03, già liquidate;

**Ritenuto** doversi provvedere in merito al fine di evitare un aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno di questo Ente, così come stabilito dalla sentenza del TAR - sez.V nr.306/2010 che stabiliva il termine per la esecuzione della sentenza nr.1631/03 del 15/4/2003, con nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza protratta;

**Considerato** che, con successivo provvedimento, si provvederà al recupero della somma, di cui in sentenza, nei confronti del Ministero del Lavoro considerato che, come innanzi specificato, il contenzioso instaurato dalla sig.ra Amato Elisabetta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale è riferito, senza dubbio, ad attività e compiti svolti dagli uffici, attualmente in forza della Provincia, in epoca - anno 1998- nella quale le relative competenze erano ancora in capo al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, in particolare, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, organo mai soppresso o trasferito;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 18 del 28/05/2010.

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**Di riconoscere**, ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Campania - sezione V - nr.306/2010- complessivi € 36.382,39, di cui € 29.831,39 quale quota capitale, più € 6.551,00 interessi legali, a favore di Sig.ra AMATO Elisabetta - nata a Benevento il 6/4/1961;

**Di dare atto** che il suddetto debito, pari ad € 36.382,39, trova copertura finanziaria sul capitolo 3833 - intervento cod.1.01.09.08 - del Bilancio di previsione 2010;

**Di autorizzare** il Dirigente del Settore competente a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

**Di trasmettere** il presente atto al Settore Affari Legali per la verifica della sussistenza del diritto di rivalsa della somma di cui al primo capoverso del dispositivo nei confronti del Ministero del Lavoro e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente esecutiva

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---


---

---


Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_ facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE dell'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo CATALANO



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dr. Luigi VELLECA



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
parere -----  
CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI,  
PRESIDENZA E AA.GG  
SERVIZIO AA.GG

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il  
 1° del mese di LUGLIO a seguito di regolare avviso, sotto la  
 presidenza del Consigliere FRANCESCO DAMIANO  
 sull'oggetto: " ANARO ELISABETTA / PROVINCIA DI BENEVENTO  
RICONOSCIIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  
SENTENZA DEL TRIBUNALE LAVORO BENEVENTO  
E TAR CAMPANIA"

~~xxxx~~

~~il parere~~

(GRUSSIS....) espone, a maggioranza di  
 voti, PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione  
 del gruppo di minoranza che si  
 riserva di esprimere le proprie relazio-  
 ni in Consiglio Provinciale.

Il Segretario

Fornitore



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 558 del 23 MAG. 2010

Al Sig. Presidente  
Al Segretario Generale  
Al Direttore Generale  
Al Direttore di Ragioneria  
Ai Capigruppo Consiliari  
Agli Assessori  
Loro Sedi

Si trasmette in allegato alla presente, copia del verbale n. 18 del 23 MAG. 2010  
adottato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Vincenzo Falde

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 18 /10

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 10,00 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica , (componete del Collegio).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza TAR Campania – Sezione V nr. 306/2010. Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare n°24 del 03 maggio 2010;



- Riscontrato che l'Ente Provincia di Benevento non ha potuto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto , in attesa dell'esito dei giudizi ;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 36.382,39 ;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 36.382,39, sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 – intervento codice 1.01.09.08 – bilancio di previsione 2010 ;


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al riconoscimento del debiti fuori bilancio per complessive € 36.382,39 .

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame , con la tecnica a campione, delle delibere di Giunta Provinciale assunte nelle sedute assunte nei mesi di aprile e maggio 2010 , nonché con le delibere di Consiglio Provinciale nr.22 e 25 del 03.05.2010 .

In merito il Collegio nulla osserva.



La seduta prosegue con l'esame della determinazione numero 14 /05 del 01 febbraio 2010 , avente per oggetto :” Approvazione rendiconto anno 2009 ai sensi dell'art. 233 del D.lgs 267/00 “.

A tal proposito,il Collegio dei Revisori,

- visto l'art.233 del D.lgs 297/00 , che impone all'Economato Provinciale il rendiconto annuale della propria gestione e la successiva trasmissione dello stesso , ad approvazione avvenuta del conto consuntivo 2009, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- visto il regolamento di Economato , approvato dal Consiglio Provinciale numero 81 del 19 settembre 2001;
- viste le risultanze del registro informatizzato , sintetizzate negli allegati A) e B) relativi al conto della gestione della anticipazioni piccole spese dell'economato per l'esercizio 2009;

### **Esprime**


Parere favorevole alle risultanze del rendiconto annuale dell'economato , di cui agli allegati A) e B) relativi al Conto della Gestione dell'Economato.

Il Collegio dei Revisori raccomanda di trasmettere il suddetto conto alla competente sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Alle ore 12.30 la seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale .

Il Collegio dei Revisori

Dr. Vincenzo Falde



Dr. Giuseppe Pica  
Dr. ssa Maria Antonia Carandelli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSIGNAZIONE DELLE RISORSE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO  
RIFERITE ALLA REGIONE CAMPANIA.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Franco Bassanini;

Visto l'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, di modifica dell'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Visto l'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge della regione Campania del 13 agosto 1998, n. 14;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del 21 luglio 1999;

Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

*Risorse umane*

1. È trasferito alla regione Campania, e direttamente alle singole province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2.

*Risorse strumentali*

1. Sono trasferite alla regione Campania e agli enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione e le province interessate.

Art. 3.

*Successione nei contratti*

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione Campania o le province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

*Sistema informativo del lavoro*

Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla regione Campania e alle singole province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all'agenzia regionale per l'impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla regione Campania e alle province l'utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguate, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il sistema informativo lavoro utilizza l'infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della regione Campania e delle province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 5.

*Risorse finanziarie*

1. Sono trasferite alla regione Campania e alle province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l'impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e dall'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F,

sono determinate ai sensi dell'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all'individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale indicato nella tabella A, che passa alla regione Campania e alle province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all'individuazione e al trasferimento alla regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data effettiva di trasferimento. Le regioni, d'intesa con le province, provvedono all'utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell'efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla regione Campania le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l'agenzia per l'impiego nell'esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla regione e alle province, per il tramite dei funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d'anno.

6. A decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla regione e alle province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

## Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l'impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all'art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Roma, 5 agosto 1999

p. Il Presidente: BASSANINI

PERSONALE

PERSONALE PROVENIENTE DALLE DIREZIONI REGIONALE E PROVINCIALI DEL LAVORO E DALLE SUCCESSIONI, TRASFERITO ALLA REGIONE E ALLE PROVINCE.

PERSONALE IN SERVIZIO PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Regione: CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA

Numero unità in servizio al 30.06.1997 presso gli ex uffici del lavoro Nr. 1.346

1) personale titolare di speciali disposizioni di legge concernenti gli uffici delle persone handicappate ed altro (art. 3 comma 10 P.C.M. 09.10.1978, art. 45 comma 25, L. 144/1993) Nr. 23

2) contingente di personale in servizio al 30.06.1997 come rideterminato ai sensi delle norme richiamate al punto 1. Nr. 1.323

3) personale interessato al passaggio alla regione, (di cui n. 52 unità cessate) Nr. 944 (71,35%)

4) unità in servizio n. 892, così distribuite:

Sede di utilizzo	Personale che transita alla Regione								
	DIR. R.E.	EX VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE	
AVELLINO	0	2	0	10	21	41	15	2	91
BENEVENTO	0	1	1	10	19	32	2	0	65
CASERTA	0	3	0	12	74	55	9	4	157
NAPOLI - COLL. SPETT.	0	3	2	29	94	144	49	6	327
SALERNO	0	5	3	15	75	98	25	6	227
NAPOLI - REG.	1	3	0	21	9	51	0	5	25
TOTALE REGIONALE	1	17	6	78	292	375	100	23	892

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Qualifica
1	Giordano	Vincenzo	11-09-1933	dirigente
2	Del Principe	Wladimira	16-09-1948	3
3	Giannini	Giuseppe	18-03-1948	9
4	Miele	Silvano	05-05-1953	9
5	Di Lullo	Adriano	23-07-1957	7
6	Esposito	Antonio	31-05-1937	7
7	Borriello	Maria Rosaria	25-05-1963	6
8	Bottone	Annamaria	13-03-1937	6
9	Giordano	Bigio	05-02-1963	5
10	Leone	Aldo	01-03-1959	6
11	Mennella	Concetta	16-08-1961	6
12	Minichini	Angela	04-09-1945	6
13	Nastri	Vladimiro	29-07-1957	6
14	Pratichizzo	Fiamma	11-12-1954	6
15	Vitale	Vincenzo	07-08-1957	6
16	Ciccia	Paola	19-10-1949	5
17	D'Agostino	Marta	03-12-1953	5
18	Lezzo	Sandra	10-07-1957	5
19	Mataluni	Antonio	03-08-1948	5
20	Piccirillo	Ana	17-11-1955	5
21	Abbondante	Concetta	06-04-1951	3
22	Barbati	Vittorio	10-10-1942	3
23	De Natale	Bruno	15-02-1960	3

di cui

a) assistenti sociali Nr. 7

b) personale con contratto dei Beni Culturali Nr.

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Qualifica
77	Chiarolanza	Anna	14-09-1957	4
78	Colasanto	Antonietta	13-06-1961	4
79	D'Agostino	Carlo Francesco	19-04-1957	4
80	De Stefano	Mario	15-04-1959	4
81	Delli Gatti	Fiorella	12-10-1959	4
82	Tandolo	Anna	20-03-1959	4
83	La Selva	Antonietta	23-11-1967	4
84	Modestino	Pietro	20-05-1967	4
85	Picciochi	Giuseppina	28-03-1970	4
86	Sansone	Donato	15-09-1963	4
87	Scognamillo	Antonella	31-05-1962	4
88	Vignola	Antonio	13-07-1956	4
89	Zaccaria	Vincenza	05-04-1962	4
90	Basileo	Aurelio	31-05-1951	3
91	Di Cicilia	Federico	30-04-1961	3

PROVINCIA DI BENEVENTO				
Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Qualifica
1	Velleca	Luigi	08-01-1950	9
2	Marsicano	Giuseppe	13-09-1958	8
3	Bellicosa	Anna Maria	25-09-1955	7
4	Boffa	Maria	19-12-1952	7
5	Esposito	Giovanni	17-03-1945	7
6	Galasso	Giuseppe	10-10-1950	7
7	Iannotta	Luca	05-03-1946	7
8	Lepore	Ernesto	27-10-1943	7
9	Mollica	Anna Maria	04-12-1957	7
10	Napolitano	Anna Maria	16-06-1956	7
11	Sorice	Rosalba	17-02-1956	7
12	Ventura	Giuseppe	26-03-1944	7
13	Allegretta	Saverio	17-08-1988	6

*I m plurimi  
N. 13 su 65*

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Qualifica
14	Diodato	Pasquale	21-02-1952	5
15	Ferrante	Amalia	16-05-1954	6
16	Fulgieri	Antonietta	19-02-1952	5
17	Iacico	Immacolata	14-11-1950	6
18	Iannarino	Antonia	15-01-1954	5
19	Iannotta	Mariantonia	15-11-1950	6
20	Iatomasi	Rinaldo	27-09-1950	6
21	Imbelli	Cosimo	20-12-1959	6
22	Longo	Franco	25-05-1950	6
23	Mainiero	Giuseppe	13-08-1960	6
24	Melotta	Ciro	03-01-1952	6
25	Mignone	Carmine	07-06-1957	6
26	Orsillo	Rosa Maria	03-04-1958	6
27	Palladino	Carmela	16-10-1949	6
28	Piteo	Lucia	23-09-1955	6
29	Raucci	Carlo	03-01-1952	6
30	Rinaldi	Antonietta	13-06-1950	6
31	Rotondo	Emaruela	11-09-1953	6
32	Lanni	Filomena	24-06-1969	5
33	Matto	Claudio	09-04-1956	5

PROVINCIA DI CASERTA

Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Qualifica
34	Bosco	Grazia Rosaria	07-10-1955	5
35	Sorticella	Rita	22-05-1954	5
36	Caruso	Donata	27-06-1954	5
37	Ciabrelli	Rosa Maria	11-12-1950	5
38	Ciardiello	Rosa	19-11-1958	5
39	Corsini	Ernesto	07-03-1954	5
40	Cusani	Annamaria	24-09-1956	5
41	De Blasio	Carmela	21-04-1955	5
42	De Libero	Emmanuele	07-01-1960	5
43	De Nigris	Assunta	24-01-1958	5
44	De Nisi	Mario	19-01-1950	5
45	Del Vecchio	Luigi Pietro	13-12-1951	5
1	Pileri	Pasquale	22-04-1941	R.F.
2	Tannicelli	Anna	14-02-1956	9
3	Romano	Renato	30-01-1950	9
4	Capriglione	Renato	27-02-1950	7
5	Cipullo	Giuseppe	24-05-1961	7
6	De Gais Mottola	Anna	08-05-1952	7
7	Fabozzi	Domenico	08-01-1959	7
8	Falato Albanese	Ersilia	26-09-1954	7

1 Aw  
Catalano



PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 4 FEB 2010  
AA.LL. / AW

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli  
SEZIONE QUINTA

PROVINCIA DI BENEVENTO



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0003588 Data 05/02/2010

Oggetto AVVISO PUBBLICAZIONE  
SENTENZA AMATO

Dest. Avvocatura Settore

Avvocato Difensore:

Genito Paola  
Romano Giovanni

Presso:

Romano Giovanni  
C/V. Emanuele, 670 C/O Avv. Procaccini Napoli  
Tel Fax

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 1365  
DEL 08 FEB. 2010

Avviso di Pubblicazione di Sentenza

(art. 55 della L. 27/04/1982 n. 186)

Si comunica che la Sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 25/01/2010 col n. 306/2010 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 4265/2009

Numero Protocollo Sezione :

Parti	Avvocati
AMATO ELISABETTA	Genito Paola Romano Giovanni

Contro:

Parti	Avvocati
Provincia Di Benevento	Catalano Vincenzo Coletta Luca

Napoli, li' 25/01/2010

Il Direttore di Segreteria



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2009, proposto da:  
Amato Elisabetta, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giovanni Romano e  
Paola Genito ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  
Ernesto Procaccini in Napoli, al C. so Vittorio Emanuele, n. 670;

*contro*

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Catalano, Luca Coletta, con  
domicilio eletto presso Luca Coletta in Napoli, via V.D'Annibale,18;

*per l'esecuzione*

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1631/03 resa dal Tribunale di  
Benevento in funzione di Giudice del Lavoro e resa pubblica in data  
15.4.2003, munita di formula esecutiva in data 16.4.2003, ed in tale forma  
notificata sia al Comune che all'Amministrazione Provinciale di  
Benevento in data 18 aprile 2003, appellata con ricorso dichiarato  
inammissibile con sentenza n. 3030/06 del 25.5.2006 della Corte di  
Appello di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza e passata in giudicato  
per mancato ricorso per Cassazione, nella causa iscritta al n° 3183/2002  
R.G. tra Amato Elisabetta ed il Comune di Benevento, nonché nei  
confronti della Provincia di Benevento;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la sentenza n. 1631/03, pubblicata in data 15.4.2003, munita formula esecutiva in data 16.4.2003, ed, in tale forma notificata sia Comune che all'Amministrazione Provinciale di Benevento in data 1 aprile 2003, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale (fra l'altro l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva condannata <<a pagamento in favore dell'istante una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari alla metà delle retribuzioni, come sopra determinate, che avrebbe dovuto percepire dalla risoluzione del rapporto ad oggi, oltre al pagamento di interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo>>:

VISTO la certificazione rilasciata in data 15 luglio 2009 dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza nella quale si attesta che avverso la sentenza n. 3030/06 del 25.5.2006 non è pervenuta dalla Suprema Corte di Cassazione alcuna richiesta di fascicolo di ufficio;

VISTO Fatto di diffida e messa in mora notificato da Amato Elisabetta in data 18 maggio 2009;

RILEVATO che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, del deposito del ricorso;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2009 - relatore il Magistrato Dr. Cernese - gli avv. ti indicati nel verbale;

CONSIDERATO in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con atto depositato il 29 luglio 2009, Amato Elisabetta ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1631/03 resa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro e resa pubblica in data 15.4.2003 con la quale la Provincia di Benevento veniva condannata <<al pagamento in favore dell'istante una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari alla metà delle retribuzioni, come sopra determinate, che avrebbe dovuto percepire dalla risoluzione del rapporto ad oggi, oltre al pagamento di interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo>>;

La suddetta sentenza, depositata in atti, risultava essere stata notificata in forma esecutiva in data 18 aprile 2003 dalla ricorrente sia al Comune di Benevento che all'Amministrazione Provinciale di Benevento, ma quest'ultimo restava inadempiente, nonostante l'appello proposto avverso la sentenza de qua dal Comune di Benevento fosse stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 3030/06 del 25.5.2006 della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, non impugnata con ricorso per Cassazione.

In data 18 maggio 2009 Amato Elisabetta ha notificato alla Provincia di Benevento atto di diffida e messa in mora per ottenere la corresponsione delle suddette somme.

La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, del deposito del ricorso.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio ed alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2009 la causa è stata chiamata e introitata in decisione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione (quinquennale) formulata dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine all'intervenuta prescrizione del credito fatto valere. L'amministrazione, a sostegno delle proprie ragioni, ha richiamato le decisioni della sesta Sezione del Consiglio di Stato del 2 marzo 2009, n. 116 e del C.G.A.R.S. 16 settembre 2008, n. 762. In tali pronunce si è affermato che: <<Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla data dell'illecito, non già dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice amministrativo accoglie la domanda di annullamento dell'atto assunto quale causa del danno>>.

Tali pronunce non sono pertinenti al caso in esame.

In quelle fattispecie i giudici amministrativi rigettavano la domanda risarcitoria perché proposta tardivamente.

Nel caso in esame, invece, vi è una condanna al pagamento di una somma di denaro, contenuta in una sentenza passata in giudicato, cosicché il termine applicabile per l'esercizio dell'azione non può che essere quello ordinario, ossia decennale.

L'eccezione risulta pertanto infondata.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1631/03 del 15.4.2003 è

comprovato dalla certificazione rilasciata in data 15 luglio 2009 dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza nella quale si attesta che avverso la sentenza n. 3030/06 del 25.5.2006 non è pervenuta dalla Suprema Corte di Cassazione alcuna richiesta di fascicolo di ufficio;

Dovrà quindi accogliersi la presente domanda di esecuzione e dovrà procedersi alla fissazione all'amministrazione intimata, di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione - o dalla notifica di parte se anteriore - per provvedere all'integrale soddisfazione dei crediti vantati dai ricorrenti, provvedendosi altresì a nominare sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, vi provveda in via sostitutiva.

Per tale adempimento è il caso di nominare il Prefetto p.t. della Provincia di Benevento, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario di quell'amministrazione.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, V<sup>a</sup> Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:

a) fissa alla Provincia di Benevento, in persona del legale rapp. te p.t., il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o comunicazione della presente sentenza, per dare esecuzione alla sentenza n. 1631/03 del 15.4.2003, resa dal Tribunale Benevento in funzione di Giudice del Lavoro;

b) nomina commissario ad acta il Prefetto p.t. della Provincia di Benevento, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario di quell'amministrazione, perché, in caso di ulteriore inottemperanza, nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), provveda a quanto sub a) in funzione sostitutiva.

Il compenso del commissario sarà liquidato a sua istanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009



18/4

Anna Catalano


Stampa illeggibile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

18 APR 2003  
Stampa illeggibile

TRIBUNALE DI BENEVENTO



IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3183 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2002, decisa  
all'udienza del 15.4.03, vertente

TRA

Amato Elisabetta, elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'Avv.  
Giovanni Romano che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti

**RICORRENTE**

E

Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t.l

**RESISTENTE CONTUMACE**

Nonché

Provincia di Benevento, in persona del Dirigente dell'Avvocatura  
provinciale, Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dagli  
Avv.ti V. Catalano e Candido Volpe, in viertà di delega agli atti

**RESISTENTE**

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso riportandosi  
rispettivamente ai propri atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 23.8.02 la ricorrente, premesso di essere stata avviata con atto  
del 26.5.98 dalla sezione circoscrizionale per l'impiego di Benevento alla selezione per  
l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il comune resistente  
come bidella, di essere stata formalmente assunta in data 21.7.98 con delibera di GM.  
N.928 con la qualifica di bidella di III livello, che con decreto n.151 del 24.11.98 emesso  
dalla Direzione provinciale del lavoro veniva annullato il precedente atto di avviamento  
al lavoro, che in data 27.1.99 il Comune resistente risolveva il rapporto lavorativo, tutto  
ciò premesso chiedeva al Giudice adito, previa dichiarazione di illegittimità del decreto  
n.151 del 24.11.98 e di ogni altro provvedimento ad esso conseguente, che venisse  
accertato e dichiarato il diritto di essa istante ad occupare la posizione nella I classe del  
collocamento originariamente assegnatale. con conseguente ordine al Comune e  
all'amministrazione provinciale di Benevento, ciascuno per quanto di propria  
competenza, di procedere al riposizionamento in graduatoria e all'immediata riassunzione

13260 22 APR 2003  
Stampa illeggibile

224  
E.R.U

di essa istante nella posizione lavorativa originariamente occupata con pagamento in suo favore della retribuzione dovutale dalla data di cessazione del rapporto lavorativo all'effettiva reintegrazione, nonché al risarcimento di ogni altro danno, anche a carattere biologico subito da essa istante.

Ritualmente citato, il Comune di Benevento non si costituiva e rimaneva contumace.

L'amministrazione provinciale si costituiva ritualmente con memoria in atti.

All'odierna udienza il Giudice pronunciava sentenza, il cui dispositivo veniva letto in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto n.151 del 24.11.98 con il quale la Direzione Provinciale del lavoro di Benevento ha annullato il precedente atto di avviamento al lavoro della ricorrente è illegittimo e in quanto tale va nel caso di specie disapplicato.

L'annullamento dell'atto di avviamento al lavoro è stato determinato dalla circostanza di aver ritenuto il Ricciardi Francesco, coniuge della ricorrente, titolare di partita Iva e iscritto alla Camera di Commercio, lavoratore autonomo e dunque inquadrabile nella II classe di collocamento e non nella I classe, così come dichiarato dalla stessa istante.

Orbene giova ricordare che l'art.10 comma I lett.A della legge n.56/87 annovera nella prima classe degli aspiranti, oltre i disoccupati anche i lavoratori a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione.

Con sentenza interpretativa di rigetto - n.65/99 - la Corte Costituzionale ha ritenuto che una interpretazione della disposizione in esame secondo canoni che ne assicurino la conformità alla Costituzione, porta ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo parziale ma anche quelli autonomi la cui attività attinga alla medesima ratio del disposto di cui alla lett.A comma 1 art.10 legge 56/87 ovvero quella di salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale.

La Corte ha poi anche individuato dei criteri di riferimento, idonei a definire il concetto di attività autonoma a tempo parziale, richiamando espressamente la disciplina dei lavori socialmente utili.

In detta disciplina le attività di lavoro autonomo occasionale vengono individuate in quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione in prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lordo e percepite nell'arco temporale di svolgimento del progetto.

Da tale disposizione è dato, dunque, desumere criteri valutativi in ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente dirimente, per quanto interessa il caso di specie, il limite reddituale - dalla documentazione risulta che il reddito del Ricciardi per l'anno '96 e '97 è stato inferiore al limite di cui sopra - .

A fronte di tutto quanto esposto si impone la dichiarazione di illegittimità del decreto 151 del 24.11.98.

Da tanto consegue il diritto dell'istante ad occupare la posizione nella I classe del collocamento, come originariamente assegnatale con ordine al Comune di Benevento di procedere all'immediata reintegrazione della lavoratrice nella posizione lavorativa precedentemente occupata, nonché al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto - retribuzione da determinarsi nella misura di cui alla normativa contrattuale in relazione al personale dipendente pubblico di III livello - .

Giova ricordare, quanto all'indennità di cui sopra che superi la soglia minima prefissata, che, vertendosi in una ipotesi di risarcimento del danno occorre pur sempre che al risarcimento il datore di lavoro possa considerarsi tenuto, sicchè si rende necessario rifarsi alla disciplina dettata dal codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, rispetto alla quale l'Art. 18 Statuto lavoratori non ha introdotto elementi distintivi.

Alla stregua del disposto dell'art.1218 c.c. il datore di lavoro non è dunque tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento dipende da causa a lui non imputabile.

Così si è ritenuto, ad esempio, che il datore di lavoro, al di là delle cinque mensilità di retribuzione, non è tenuto al risarcimento dei danni allorquando abbia disposto il licenziamento sulla scorta di un provvedimento di revoca o sospensione da parte dell'Autorità amministrativa del decreto di nomina e/o del porto d'armi ( Cass. 7.9.88 n.5076).

Alla ricorrente spetta, inoltre, il risarcimento del danno subito per l'annullamento in maniera illegittima dell'atto di avviamento al lavoro che ha procurato la risoluzione del rapporto che aveva instaurato con il Comune.

Non essendo stato fornito alcun idoneo riscontro probatorio al lamentato danno biologico, questo Giudice ritiene che vada liquidato in favore dell'istante soltanto il danno di carattere patrimoniale conseguente alla risoluzione.

Detto danno, che va posto a carico della amministrazione provinciale di Benevento, oggi competente e legittimata passiva relativamente all'attività in precedenza gestita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale , viene commisurato, in via equitativa, alla metà delle retribuzioni che avrebbe l'istante dovuto percepire dal momento della risoluzione ad oggi, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Quanto alle spese, le stesse vengono poste a carico dell'Amministrazione Provinciale, con compensazione nei confronti del Comune di Benevento.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Amato Elisabetta in data 5.3.02 , così provvede:

in accoglimento del ricorso, previa dichiarazione di illegittimità del decreto n.151 del 24-11-98, ordina al Comune di Benevento di reintegrare immediatamente la ricorrente nella posizione lavorativa in precedenza occupata, nonché condanna il medesimo ente al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto - retribuzione da determinarsi nella misura di cui alla normativa contrattuale in relazione al personale dipendente pubblico di III - ;

condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante di una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari alla metà delle retribuzioni, come sopra determinate, che avrebbe dovuto percepire dalla risoluzione del rapporto ad oggi, oltre al pagamento di interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;


condanna l'Amministrazione provinciale al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive euro 3850 di cui euro 1700 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario , come per legge, con distrazione;

compensa le spese di lite nei confronti del Comune di Benevento.

Così deciso in Benevento il 15.4.'03

**Il Giudice**

dott.ssa Anna Carla Catalano



Il Cancelliere (C1).  
CORSO Giovambattista



UFFICIO CANCELLERIA II  
15 APR 2003  
D. Laboratorio di Cancelleria

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2003, il giorno \_\_\_\_\_ istante l'Avv. Giovanni Romano, n.q., lo sottoscritto Aiut.Uff.Giud. dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza n. 1631/03, emessa dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, Dr.ssa Anna Carla Catalano, a:


1)- Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato in Benevento presso la sede dell'Ente, sita in Via Annunziata ivi consegnandola a mani di

2)- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato in Benevento presso la sede dell'Ente ivi consegnandola a mani di

*Merone Fiorella*  
INDELEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA ESECUZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Giovanni FALCO  
Ufficiale Giudiziario (BO)

# Avvocati.it



- ▶ Sistemista sviluppatore OSS/ISS sistema BSCS (Informatica)
- ▶ UN COMMERCIALISTA (Economia Commercio)
- ▶ COMMESSE (Economia Commercio)
- ▶ PERITO ELETTRONICO SOFTW. RISTA INDUSTRIALE (Periti Tecnici)
- ▶ Ingegnere Meccanico (Ingegnere)

## Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

**migliore formazione online per i professionisti**

Data Iniziale: 05-03-2002

Data finale: 15-03-2010

Capitale iniziale: €. 29.831,39 pari a L. 57.761.826

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
05-03-2002	31-12-2002	3 %	302	€. 29.831,39	€. 740,47
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 29.831,39	€. 894,94
01-01-2004	31-12-2004	2,5 %	366	€. 29.831,39	€. 745,78
01-01-2005	31-12-2005	2,5 %	365	€. 29.831,39	€. 745,78
01-01-2006	31-12-2006	2,5 %	365	€. 29.831,39	€. 745,78
01-01-2007	31-12-2007	2,5 %	365	€. 29.831,39	€. 745,78
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 29.831,39	€. 894,94
01-01-2009	31-12-2009	3 %	365	€. 29.831,39	€. 894,94
01-01-2010	15-03-2010	1 %	74	€. 29.831,39	€. 50,48

Totale Interessi: €. 6.468,92 pari a L. 12.525.569

Capitale+Interessi: €. 36.300,31 pari a L. 70.287.194

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

### avvocato in spagna

Solo Test a Crocette in Italiano Pratiche e assistenza  
universitaria

[www.ombloggiuridici.it](http://www.ombloggiuridici.it)

### Sei Avvocato? -60% Cell.

Offerta Telefonia TRE per Avvocati Sconto 60%

Bolletta Cell. Mail 0€

[www.vidcofunivia.it/Avvocati](http://www.vidcofunivia.it/Avvocati)

Annunci Google

Avvocati.it- Copyright Giurta Informatica srl - 2005

Parole: 02-06-09-10988

**Calcolo interessi legali moratori o da ritardato pagamento online**  
**Si prega di inserire le cifre senza punti e di controllare l'esattezza dei calcoli.**

Digita il capitale oggetto di calcolo interessi --> 29.831

Digita data iniziale a decorrere dal 21-4-1942 --> 05 03 2002

... quella finale e ... calcola interessi legali --> 30 06 2010

**Calcolo interessi legali**

Sviluppo del vostro calcolo:  
Capitale 29.831 x Tasso Interesse 3.00% x  
(dal 5.3.2002 al 31.12.2003=666/365) = 1.632  
Capitale 29.831 x Tasso Interesse 2.50% x  
(dal 1.1.2004 al 31.12.2007=1460/365) = 2.983  
Capitale 29.831 x Tasso Interesse 3.00% x

Totale calcolo interessi legali --> 6.551

Totale Capitale + Interessi legali --> 36.382

**Cancella tutto - Altro calcolo interessi**

Powered by Iaconet.com

ESPOSITORE  
DELLA SOCIETÀ DEL LAVORO  
E DEI DIRIGENTI ELLI

Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;

- e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
- f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base dei bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche";

Omissis

Art.7 - " Personale"

" 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art.7,commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997,n.59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Omissis ; la ripartizione del personale effettivo Omissis ;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli Ministero del Lavoro e PS, in servizio presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70%.

Omissis

Art.8 - "soppressione uffici periferici".

1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Omissis.

**Considerato** che con le predette disposizioni sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art.1 della Legge 15//3/97 nr.59, e specificatamente l'art.7 che così recita:

"art.7 "

"1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 , 3 e 4 con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui".

**Considerato** che il contenzioso instaurato dalla sig.ra Amato Elisabetta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale è riferito, senza dubbio, ad attività e compiti svolti dagli uffici, attualmente in forza della Provincia, in epoca- anno 1998 - nella quale le relative competenze erano ancora in capo al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, in particolare, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, organo mai soppresso o trasferito;

Prot. n. 5

Benevento, 28/06/2010

**ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO**


**OGGETTO : Sig.ra AMATO Elisabetta – Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1631 / 03 e sentenza n. 306 / 2010 del T.A.R. Campania –sezione V – Determina del Commissario ad acta prot. n. 4 del 26/06/2010;**

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la determina dello scrivente, adottata in esecuzione del giudicato indicato in oggetto.

Il Commissario ad Acta  
Dott. Cosimo Facchiano

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0018862      Data 29/06/2010  
Oggetto **SIG.RA AMATO ELISABETTA -**  
**SENTEZZA DEL TRIBUNALE**  
Dest. n.d.

29 GIU. 2010  
  
UFFICIO GENERALE  
(Dot. Claudio SCCELLETTI)



## **DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO “AD ACTA”**

### **IL COMMISSARIO “AD ACTA”**

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione V n.306/2010, depositata in data 25/01/2010, con la quale, in esito all'atto depositato il 29/07/2009, la sig.ra Amato Elisabetta ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 27 n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della Provincia di Benevento, scaturente dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1631/03 resa dal Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del Lavoro e resa pubblica in data 15/04/2003 con la quale la predetta amministrazione veniva condannata al pagamento in favore dell'istante di una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari alla metà delle retribuzioni, come di seguito indicate, che avrebbe dovuto percepire dalla risoluzione del rapporto ad oggi, oltre al pagamento di interessi legali dalla domanda al soddisfo.

**Visto** che la Provincia di Benevento non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 1631/03 del 15/04/2003, resa dal Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del Lavoro nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza del T.A.R. Campania n. 306/2010, avvenuta in data 24/02/2010;

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione V n. 306/2010, con la quale ha è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Benevento, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario dell'Amministrazione dell'Interno, perché nel caso di ulteriore inottemperanza, provveda a dare esecuzione alla sentenza n. 1631/03 del 15/04/2003 in funzione sostitutiva;

**Visto** che la Provincia di Benevento non ha provveduto all'ottemperanza del predetto giudicato nei termini stabiliti;

**Visto** il decreto del Prefetto della Provincia di Benevento prot. nr. 21336/Gab. 50.05/4 del 28/05/2010 di conferimento dell'incarico di commissario “Ad Acta”;

**Visti** gli atti della Provincia di Benevento, trasmessi al Commissario ad acta con nota n. 0006685 del 09/06/2010, dai quali si rileva che l'importo da corrispondere alla sig.ra Amato Elisabetta, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1631/03 resa dal Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del Lavoro e resa pubblica in data 15/04/2003, è pari ad euro 36.382,39, di cui euro 29.831,39 quale quota capitale ed euro 6.551,00 per interessi legali;

**Vista** la nota del Responsabile del Settore Gestione Economica Finanziaria della Provincia di Benevento n. 6310 del 18/06/2010, con la quale attesta la copertura finanziaria della spesa di che trattasi;

**Considerato** che si rende necessario procedere al riconoscimento dell'importo di euro 36.382,39 afferente il titolo esecutivo sopradescritto quale debito fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il Verbale n. 21 del 21/06/2010 del Collegio dei Revisori della Provincia di Benevento con il quale ha espresso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessive euro 36.382,39.

## **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**Di riconoscere** ai sensi della lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del T.A.R. Campania - Sezione V - nr. 306/2010 per complessive **EURO 36.382,39** di cui di cui euro 29.831,39 quale quota capitale ed euro 6.551,00 per interessi legali, a favore della sig.ra Amato Elisabetta nata a Benevento il 06/04/1961;

**Di dare atto** che il suddetto debito, pari ad euro 36.382,39, trova copertura finanziaria sul capitolo 3833 – intervento cod. 1.01.09.08 – del bilancio di previsione 2010;

**Di autorizzare** il Dirigente del Settore competente, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali ;


Il Segretario Generale della Provincia, è incaricato di provvedere alla notifica della presente nei modi di legge, alla parte ricorrente, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione V ed alla Corte dei Conti per eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo – contabile, e di dare assicurazione dell'avvenuto adempimento nei termini di legge.

**La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva .**

**Visto, si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, tenuto conto della copertura finanziaria della spesa ivi prevista .**


**Il Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria**

**(Dott.ssa Filomena LAZZERA)**



---

**Il Commissario "Ad Acta"  
Dott. Cosimo Fracchiano**



---